

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1203-bis

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 1988 - dell'articolo 11 del testo proposto dalla Commissione (V. Stampato nn. 1203, 875, 907 e 928-A) per il

### DISEGNO DI LEGGE N. 1203

*«Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato»*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1988, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 1154, 2445 e 2446)*

**d'iniziativa dei deputati MACCIOTTA, BASSANINI, GARAVINI, REICHLIN, MINUCCI, BARBERA, VISCO, BECCHI, CASTAGNOLA, D'AMBROSIO, GEREMICCA, MOTETTA, NERLI, SANNELLA, SCHETTINI e TADDEI (1154); CARRUS, COLONI, CIRINO POMICINO, FRACANZANI, CRISTOFORI, BATTAGLIA Pietro, MONACI, ORSINI Gianfranco, USELLINI e SODDU (2445); PIRO e NONNE (2446)**

*del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 2575)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(AMATO)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

*e dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 2777, 2847, 2864 e 2911)*

**d'iniziativa dei deputati BATTISTUZZI, SERRENTINO, ALTISSIMO, BIONDI, de LORENZO e STERPA (2777); CALDERISI, DEL PENNINO, BATTISTUZZI, PELLICANÒ, de LORENZO e RUTELLI (2847); PELLICANÒ, GUNNELLA, DEL PENNINO, DE CAROLIS, CASTAGNETTI Guglielmo, GRILLO Salvatore e SANTORO (2864); BASSANINI, BECCHI e VISCO (2911)**

Delega al Governo per la riforma delle disposizioni in materia di struttura, classificazione e gestione delle spese del bilancio dello Stato nonchè dei bilanci degli enti pubblici

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1989, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria contenenti le modifiche ed integrazioni alle vigenti disposizioni in materia di struttura, classificazione e gestione delle spese iscritte nel bilancio di previsione dello Stato e delle aziende autonome.

2. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1989, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria contenenti le modifiche ed integrazioni alle vigenti disposizioni in materia di struttura, classificazione e gestione delle spese iscritte nel bilancio di previsione degli enti pubblici.

3. Nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 il Governo, al fine di realizzare la programmazione dell'impiego delle risorse articolandola per programmi, progetti e servizi, di favorire la più flessibile utilizzazione delle risorse già allocate presso le amministrazioni, di contribuire alla realizzazione di nuove politiche e di elevare la qualità dei servizi offerti, si attiene ai seguenti criteri:

a) le entrate e le spese dello Stato e delle aziende autonome sono esposte, ai fini dell'approvazione parlamentare, nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione della spesa e nelle appendici concernenti le aziende autonome per unità di bilancio omogenee con riferimento, rispettivamente, alle categorie di entrata ed a servizi, funzioni o programmi di spesa, con distinte indicazioni della previsione di competenza e di cassa;

b) appositi allegati di dettaglio devono consentire di analizzare per ciascuna unità di bilancio da sottoporre ad approvazione parlamentare le varie componenti e, per quanto concerne le spese, di individuare quelle legislativamente predeterminate, quelle che varia-

no in base ad automatismi o stime e quelle discrezionali;

c) ai fini di gestione, controllo e rendicontazione si provvede alla suddivisione in capitoli individuati per oggetti di spesa e per tributo con decreti del Ministro del tesoro da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti entro il mese di dicembre di ciascun anno;

d) la eventuale gestione provvisoria del bilancio è assunta per dodicesimi sulla base della ripartizione effettuata con i decreti ministeriali di cui alla lettera c);

e) ai fini del rendiconto generale dello Stato le entrate sono ripartite in titoli, categorie, rubriche e capitoli e le spese in titoli, a seconda che siano di pertinenza della parte corrente, del conto capitale, ovvero riguardino il rimborso dei prestiti con le ulteriori specificazioni in rubriche, categorie e funzioni;

f) la predisposizione di un sistema informativo relativo alle spese sostenute, ai servizi erogati, agli obiettivi fisici realizzati, in modo da consentire, in sede di rendiconto, la verifica dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti sotto il profilo economico, territoriale ed amministrativo;

g) la predisposizione, presso ogni amministrazione, nell'ambito degli organici, di appositi centri, volti a garantire:

1) l'analisi di efficienza ed efficacia delle somme erogate;

2) la valutazione dei carichi di lavoro, dei costi e della produttività delle amministrazioni.

4. Per favorire l'impiego programmatico, efficiente e flessibile delle risorse, il Governo, nell'esercizio della delega, può rideterminare le procedure di gestione e le sfere di responsabilità dei dirigenti con riferimento all'esecuzione di singole funzioni o programmi di spesa, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Per l'esercizio finanziario 1990 la nuova versione del bilancio dello Stato e delle aziende autonome è presentata a titolo sperimentale.